

Il Ministro della difesa
di concerto con il
Ministro delle imprese e del made in Italy e
il Ministro dell'università e della ricerca

- Visto** il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante “Codice dell’ordinamento militare” e, in particolare gli articoli:
- 43, comma 1, laddove stabilisce che: “Sono unificate presso la Direzione nazionale degli armamenti le attribuzioni e le attività concernenti la politica industriale e tecnologica, la ricerca e lo sviluppo, nonché le attribuzioni e le attività analoghe svolte da uffici del Ministero della difesa, ivi compresi quelli posti alle dipendenze del Ministro.”;
 - 111, comma 1-bis, così come introdotto dall’articolo 1, comma 658 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, laddove prevede che: “La Marina militare promuove le attività per la valorizzazione delle potenzialità e della competitività del settore della subacquea nazionale, per la promozione delle connesse attività di ricerca e tecnico-scientifiche nonché per il potenziamento delle innovazioni e della relativa proprietà intellettuale. A tale fine, con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri delle imprese e del made in Italy e dell’università e della ricerca, è istituito e disciplinato il Polo nazionale della subacquea”;
 - 300, che in materia di diritti di proprietà industriale, al comma 1, stabilisce che: “Le Forze armate, compresa l’Arma dei carabinieri, hanno il diritto all’uso esclusivo delle proprie denominazioni, dei propri stemmi, degli emblemi e di ogni altro segno distintivo. Il Ministero della difesa, anche avvalendosi della Difesa Servizi S.p.a. di cui all’ articolo 535, può consentire l’uso anche temporaneo delle denominazioni, degli stemmi, degli emblemi e dei segni distintivi, in via convenzionale ... Omissis..., nel rispetto delle finalità istituzionali e dell’immagine delle Forze armate. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 124, 125 e 126 del codice della proprietà industriale di cui al decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni”;
 - 307, in materia di dismissioni di beni immobili militari differenti dagli alloggi di servizio della difesa;
 - 355, in materia di valorizzazione ambientale degli immobili militari; laddove al comma 1, stabilisce che: “Il Ministero della difesa, nel rispetto del codice dei

beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, allo scopo di soddisfare le proprie esigenze energetiche, nonché per conseguire significative misure di contenimento degli oneri connessi e delle spese per la gestione delle aree interessate, può, fatti salvi i diritti dei terzi, affidare in concessione o in locazione, o utilizzare direttamente, in tutto o in parte, i siti militari, le infrastrutture e i beni del demanio militare o a qualunque titolo in uso o in dotazione all'Esercito italiano, alla Marina militare, all'Aeronautica militare e all'Arma dei carabinieri, con la finalità di installare impianti energetici destinati al miglioramento del quadro di approvvigionamento strategico dell'energia, della sicurezza e dell'affidabilità del sistema, nonché della flessibilità e della diversificazione dell'offerta nel quadro degli obiettivi comunitari in materia di energia e ambiente. Resta ferma l'appartenenza al demanio dello Stato.”;

- 535 in materia di istituzione, disciplina e attività di “Difesa Servizi S.p.A.”;

- 545 in materia di “Permute”, laddove è stabilito che: “*Ai fini del contenimento delle spese di ricerca, potenziamento, ammodernamento, manutenzione e supporto relative ai mezzi, sistemi, materiali e strutture in dotazione alle Forze armate, il Ministero della difesa, anche in deroga alle norme sulla contabilità generale dello Stato e nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, è autorizzato a stipulare convenzioni e contratti, anche per il tramite della società di cui all'articolo 535, per la permuta di materiali o prestazioni con soggetti pubblici e privati.*”;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il “*Testo Unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;

Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti*”;

Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 234, recante “*Norme generali sulla partecipazione dell'Italia alla formazione e all'attuazione della normativa e delle politiche dell'Unione europea*” e, in particolare, gli articoli 44 e seguenti in materia di aiuti di Stato;

Visto il Regolamento 2015/1589 del Consiglio del 13 luglio 2015 recante modalità di applicazione dell'articolo 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea;

Visto il Regolamento (UE) N. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

Vista la Comunicazione 2014/C 198/01 della Commissione Europea relativa alla “*Disciplina degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione*”;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante “*Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche*”;

Visti il decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, recante il “*Codice della proprietà industriale*” e il relativo regolamento di attuazione di cui al decreto ministeriale 13 gennaio 2010, n. 33;

- Vista** la legge 22 aprile 1941, n. 633 e successive modificazioni, concernente la “*Protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi*”;
- Visto** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il “*Codice dell’amministrazione digitale*”;
- Visto** il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
- Vista** la legge 3 agosto 2007, n. 124, concernente il “*Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto*”;
- Vista** la legge 30 dicembre 2018, n. 145, recante “*Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021*” e, in particolare, l’articolo 1 commi da 206 a 209, con cui, fra l’altro, è stato istituito, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, il Fondo di sostegno al *Venture Capital* con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019, 2020 e 2021 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025;
- Visto** il decreto del Ministro della difesa 16 gennaio 2013, recante “*Struttura del Segretariato generale, delle Direzioni generali e degli Uffici centrali del Ministero della difesa, in attuazione dell’articolo 113, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare*”;
- Visto** il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361, concernente il “*Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di riconoscimento di persone giuridiche private e di approvazione delle modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto*”;
- Considerato** che il Ministero della difesa, attraverso la Marina militare, ha delineato la *policy* di medio-lungo termine nel documento di indirizzo *Future Combat Naval System 2035* traguardando le prospettive tecnologiche, per gli ambiti di propria competenza, verso cui orientare lo strumento marittimo nazionale coerentemente con i potenziali scenari futuri;
- Ritenuto** indispensabile dare attuazione al citato comma 1-*bis* dell’articolo 111 del Codice dell’ordinamento militare attraverso l’istituzione e la definizione della disciplina del Polo Nazionale della dimensione Subacquea;
- Acquisito** il concerto dei Ministri delle imprese e del made in *Italy* e dell’università e della ricerca;

DECRETA

ART. 1

(Istituzione del Polo Nazionale della dimensione Subacquea)

1. E’ istituito il *Polo Nazionale della dimensione Subacquea*, di seguito denominato “PNS”, con sede in La Spezia, presso il *Centro Supporto e Sperimentazione Navale* della Marina militare.

2. Il PNS promuove, facilita e coordina la cooperazione fra le strutture pubbliche e private operanti nei molteplici ambiti e nelle varie aree specialistiche del settore della subacquea, al fine di conseguire in tale ambito, nel rispetto delle direttive ministeriali di riferimento, il potenziamento della ricerca tecnico scientifica e dell'innovazione tecnologica, nonché l'incremento della competitività dell'industria nazionale e la tutela della relativa proprietà intellettuale.

3. Per le finalità di cui al comma 2, il PNS indirizza le attività di ricerca e sviluppo nei settori dell'acustica e dell'elettroacustica subacquea, dell'idrodinamica, dei sistemi di comando e controllo, della produzione e accumulazione di energia, dei mezzi *unmanned* e autonomi, della medicina subacquea e iperbarica, protezione *cyber* delle infrastrutture subacquee, nonché in ogni altro ambito correlato, attraverso la definizione di linee di sviluppo strategico, anche orientate a soddisfare le specifiche esigenze connesse alla difesa e alla sicurezza nazionale e il coordinamento dei relativi progetti.

ART. 2

(Struttura del PNS)

1. La struttura di *governance* del PNS è costituita da:
 - a) Consiglio di coordinamento interministeriale, di cui all'articolo 3;
 - b) Comitato di direzione strategica, di cui all'articolo 4;
 - c) Struttura operativa, di cui all'articolo 5;
 - d) Fondazione PNS, di cui all'articolo 6.

ART. 3

(Consiglio di Coordinamento Interministeriale)

1. Il Consiglio di coordinamento interministeriale, di seguito denominato "CCI", tenuto conto della natura interministeriale delle finalità e delle connesse funzioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, orienta e supporta le attività del PNS. È presieduto dal Capo di stato maggiore della Marina ed è composto da otto membri, di cui due designati dal Ministro della difesa, due dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*, due dal Ministro dell'università e della ricerca e due dal Ministro per la protezione civile e le politiche del mare. È convocato almeno due volte l'anno e, in ragione degli argomenti posti all'ordine del giorno, può essere integrato con esperti e rappresentanti del Ministero della difesa, di altri Dicasteri, del comparto industriale, di istituti, enti pubblici o privati, poli tecnologici e di enti territoriali. I componenti del CCI sono delegati dalle amministrazioni di rispettiva appartenenza e prestano la propria attività a titolo gratuito e senza corresponsione né di gettoni di presenza né di qualsiasi altra forma di compenso. Il CCI, ove necessario, può stipulare protocolli per la realizzazione delle finalità indicate all'articolo 1.
2. Il CCI indica le linee di indirizzo strategico di livello interministeriale relative ai settori di interesse e definisce nell'ambito della subacquea nazionale, aggiornandolo annualmente, il piano triennale dei progetti da condurre in seno al PNS. Per tali finalità i Dicasteri partecipanti condividono i progetti da avviare valorizzando le sinergie, la complementarità delle attività e gli ambiti tecnologici di comune interesse, ne definiscono le rispettive risorse finanziarie e verificano lo stato di avanzamento dei progetti già avviati.

ART. 4

(Struttura, attribuzioni e compiti del Comitato di direzione strategica del Polo Nazionale della dimensione Subacquea)

1. Il Comitato di direzione strategica del PNS, di seguito denominato “Comitato”, è composto da un Presidente, nominato dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, e dieci membri dei quali: tre nominati dal Ministro della difesa su proposta, rispettivamente, del Capo di stato maggiore della difesa, del Direttore nazionale degli armamenti e di Difesa Servizi S.p.a.; uno nominato dal Ministro delle imprese e del *made in Italy*; uno nominato dal Ministro dell’università e della ricerca; due nominati dal Capo di stato maggiore della Marina militare; uno designato dalla Federazione delle Aziende italiane per l’aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD); uno dalla Conferenza dei rettori della università italiane (CRUI) e uno dalla Consulta dei presidenti degli Enti di ricerca (ConPER), nell’ambito, rispettivamente, delle università e dei centri di ricerca specializzati nel settore. In assenza di designazione da parte delle associazioni di categoria, della CRUI o della ConPER, i componenti mancanti per il raggiungimento della piena composizione sono nominati dal Ministro della difesa. I componenti del Comitato prestano la propria attività a titolo gratuito e senza corresponsione né di gettoni di presenza né di qualsiasi altra forma di compenso.
2. Il Presidente è investito della rappresentanza del Comitato verso i soggetti terzi e ne attua le determinazioni. Il Comitato definisce con atto interno le proprie modalità di funzionamento. Per assicurare il più efficace svolgimento delle funzioni di cui ai commi 4 e 5, il Comitato può deliberare la costituzione di sottocomitati tematici, composti da esperti designati dai membri di cui al comma 1, ciascuno per la parte rappresentata.
3. Il Comitato anche al fine di coordinare e rendere reciprocamente complementari e sinergiche le azioni della Struttura Operativa di cui all’articolo 5 e della Fondazione PNS di cui all’articolo 6:
 - a) elabora e aggiorna gli obiettivi strategici di sviluppo scientifico, tecnologico e operativo nel settore della subacquea sia di interesse militare che duale;
 - b) monitora e persegue le opportunità di accesso alla ricerca finanziata anche attraverso bandi nazionali e internazionali, nonché i progetti per lo sviluppo, la produzione, la realizzazione di capacità militari ovvero di opere di interesse strategico nella dimensione subacquea in ambito nazionale e internazionale;
 - c) monitora e persegue le opportunità di accesso alla ricerca finanziata da soggetti privati attraverso la Fondazione PNS;
 - d) monitora il complesso delle iniziative, dei programmi e dei progetti, anche a valenza duale, nazionali, internazionali e in seno alle Alleanze, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione nei settori della sostenibilità e della protezione dell’ecosistema subacqueo, assicurando la massima condivisione delle relative informazioni a sostegno della presenza attiva e della competitività della ricerca e dell’industria nazionali;
 - e) verifica direttamente o su segnalazione della Struttura Operativa ovvero della Fondazione PNS di cui agli articoli 5 e 6, le esigenze, anche relative alla fase dell’avviamento delle attività, di interventi di carattere infrastrutturale o relativi alle dotazioni strumentali per il potenziamento del PNS, anche attraverso tecnologie di supporto alle attività di ricerca e sviluppo e propone alla Marina militare il correlato piano degli interventi da realizzare mediante l’impiego dei fondi annuali assegnati per tali finalità dall’articolo 1, comma 659, della legge 29 dicembre 2022, n. 197;
 - f) indirizza, ove necessario, lettere di mandato verso la Struttura operativa di cui

all'articolo 5;

g) favorisce e promuove:

1) l'aggregazione e la cooperazione fra le eccellenze industriali italiane, le realtà accademiche nazionali e gli enti di ricerca pubblici e privati operanti, ciascuno nei rispettivi ambiti di competenza, nel settore della subacquea, anche attraverso la realizzazione di una rete stabile di relazioni, sinergie e opportunità di effettiva collaborazione;

2) la realizzazione di modelli di integrazione verticale e cooperazione orizzontale tra le industrie di settore e la valorizzazione delle *start up* e delle PMI innovative ai fini del loro consolidamento nel sistema industriale nazionale e sul mercato, a sostegno del progressivo consolidamento della sovranità tecnologica e della competitività nazionale;

3) l'aggregazione, il coordinamento e la cooperazione su progettualità specifiche delle competenze e delle risorse nazionali pubbliche e private, necessarie a definire percorsi di innovazione coordinati e completi - a partire dalla ricerca fino allo sviluppo e alla realizzazione di tecnologie subacquee complesse - in grado di rafforzare i prioritari interessi nazionali sul piano scientifico, tecnologico, industriale e militare.

4. Per le finalità di cui al comma 3, il Comitato individua, valorizza e persegue le opportunità di finanziamento delle attività di ricerca, sviluppo e produzione, anche attraverso la:

a) conclusione di accordi interministeriali volti a definire le quote di finanziamento di pertinenza di ciascun Dicastero relativamente a segmenti complementari di attività di ricerca e sviluppo condotte dal PNS;

b) definizione di strategie condivise per lo sviluppo complessivo della filiera nazionale della subacquea anche attraverso la promozione della partecipazione dell'industria italiana ai progetti europei e a bandi nazionali e internazionali, con particolare riferimento all'attuazione del PNRR;

c) promozione di accordi di cooperazione tra la Marina militare, in coordinamento con il Segretariato generale e la Direzione nazionale degli armamenti - per il Ministero della Difesa - il Ministero dell'università e della ricerca, le università e gli enti di ricerca nel campo della subacquea, volti a definire, sulla base dei requisiti capacitivi e operativi indicati dalla Marina militare relativamente a nuovi strumenti, mezzi, materiali e sistemi anche complessi, le aree tecnologiche di interesse e i potenziali programmi di ricerca funzionali al loro sviluppo, in modo da valorizzare le capacità operative e le potenzialità del PNS;

d) individuazione di specifiche aree di intervento anche connesse alla realizzazione del PNRR, funzionali a finanziare e supportare gli obiettivi del PNS nel campo della ricerca scientifica e tecnologica, della formazione, dell'occupazione, della transizione digitale ed ecologica, della valorizzazione urbanistica, sociale e territoriale delle infrastrutture militari;

e) promozione, anche presso il CCI, di strategie e piani interministeriali volti a realizzare, attraverso il PNS, un sistema economico di sviluppo e della sovranità tecnologica nell'ambito della subacquea quale settore strategico per la crescita e la competitività del Paese, anche utilizzando le potenzialità del Fondo Nazionale Innovazione per rendere incrementali e sostenibili gli investimenti annuali e pluriennali;

5. Il Comitato, per assicurare l'efficace e permanente coordinamento fra la Difesa, l'industria nazionale di settore, il mondo universitario e quello della ricerca scientifica e tecnologica, promuove, con cadenza e modalità funzionali, appositi incontri consultivi e di coordinamento, congiunti o disgiunti, con:

a) lo Stato maggiore della difesa, quello della Marina, il Segretariato generale della difesa

e la Direzione nazionale degli armamenti;

b) i rappresentanti dell'industria, dell'università e della ricerca, singolarmente o nelle forme di aggregazione più funzionali alle specifiche tematiche in trattazione, al tipo di normativa eventualmente applicabile ovvero agli specifici accordi di collaborazione che s'intendono realizzare;

c) rappresentanti di altri ministeri o di enti pubblici e privati portatori di interessi su tematiche specifiche afferenti al settore della subacquea.

ART. 5

(Struttura, attribuzioni e compiti della Struttura Operativa del Polo nazionale della dimensione subacquea)

1. La Struttura Operativa del PNS, di seguito denominata "Struttura", dipende dal Capo di stato maggiore della Marina che con proprio atto, nell'esercizio delle ordinarie attribuzioni conferitegli dalla legge, ne definisce l'ordinamento e la dotazione organica. Nell'ambito di quest'ultima, e previa specifica intesa, possono essere previste posizioni riservate ad altri enti della Difesa ai Ministeri delle imprese e del *made in Italy*, dell'università e della ricerca, per la protezione civile e le politiche del mare e a Difesa Servizi Spa, alimentate con personale ivi destinato nel rispetto della legislazione vigente e dei rispettivi ordinamenti. La partecipazione di personale eventualmente designato dall'industria, dalle università e dagli enti di ricerca pubblici e privati, è definita con accordi, protocolli o intese stipulati nelle previste forme giuridiche in relazione alle specifiche finalità. Le spese per il personale rimangono, in ogni caso, a carico dell'amministrazione o dei soggetti pubblici o privati di appartenenza.

2. La Struttura è retta da un ufficiale ammiraglio con funzioni di direttore, nominato dal Ministro della difesa su proposta del Capo di stato maggiore della difesa sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, con il compito di assicurare l'attuazione delle linee di indirizzo definite dal Comitato di direzione strategica di cui all'articolo 4.

3. La Struttura è organo consultivo del Comitato per le valutazioni di carattere tecnico-scientifico relative alla definizione e all'attuazione delle prospettive tecnologiche generali nonché per la valutazione di specifici programmi di ricerca e sviluppo d'interesse. Fornisce supporto tecnico-operativo alle attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione realizzate con strutture e servizi del PNS e ne verifica la corretta attuazione.

4. Per il conseguimento degli obiettivi del PNS indicati all'articolo 1, commi 2 e 3, in attuazione degli indirizzi strategico-operativi del Comitato, la Struttura:

a) sovrintende all'efficienza delle strutture tecnico-scientifiche del PNS con eccezione di quelle gestite dalla Fondazione PNS di cui al successivo articolo 6, e alle attività di carattere infrastrutturale e logistico;

b) definisce le implicazioni di livello nazionale sul piano capacitivo, dottrinale, normativo e della standardizzazione in coerenza con le prospettive di sviluppo tecnologico nel contesto multinazionale NATO e UE nel settore della subacquea;

c) monitora e aggiorna i dati nazionali e internazionali relativi al complesso delle tecnologie subacquee disponibili, ai progetti di ricerca e sviluppo in corso, con particolare attenzione alle attività di ricerca e sviluppo innovative volte alla creazione di nuove proprietà intellettuali;

d) rafforza le collaborazioni in atto tra il Centro di sperimentazione e supporto navale e il NATO *Centre for Maritime Research and Experimentation* (CMRE), nonché ogni altra forma di cooperazione e sinergia attivata dal CSSN nel settore subacqueo in ambito

nazionale e internazionale;

e) svolge studi su problemi scientifici e tecnici relativi ad apparecchiature e sistemi specifici impiegabili nella dimensione subacquea e ne redige le possibili specifiche tecniche, valuta nuovi progetti ai fini del loro eventuale sviluppo e procede ai relativi controlli, collaudi e prove di prototipi, anche ai fini della omologazione;

f) rileva, verifica e propone al Comitato, di cui all'articolo 4, le esigenze di interventi di carattere infrastrutturale o relativi alle dotazioni strumentali per il potenziamento, in seno al PNS, delle tecnologie di supporto alle attività di ricerca e sviluppo.

5. Per l'espletamento delle attività tecnico-amministrative, in relazione alle specifiche esigenze, la Struttura si avvale del servizio amministrativo del CSSN, delle altre stazioni appaltanti della Marina militare, di Difesa servizi Spa, quale struttura di facilitazione e supporto, anche amministrativo, per tutte le attività connesse con la materia delle valorizzazioni, nonché, previa specifica intesa, delle Direzioni tecniche della Direzione nazionale degli armamenti.

6. La Struttura supporta la Fondazione PNS di cui all'articolo 6 nelle attività tecnico operative e scientifiche.

ART. 6

(Fondazione Polo nazionale della dimensione subacquea)

1. La *Fondazione Polo nazionale della dimensione subacquea*, di seguito denominata "Fondazione PNS", è una fondazione di partecipazione di diritto privato di interesse generale e senza scopo di lucro, dotata di personalità giuridica e autonomia patrimoniale, costituita per la realizzazione degli obiettivi del PNS, secondo le modalità e nel rispetto dei requisiti, delle condizioni e delle caratteristiche strutturali e funzionali previste o consentite a legislazione vigente. Il Ministero della difesa costituisce la Fondazione PNS agevolando la partecipazione, in qualità di soci fondatori, di Difesa Servizi Spa, dei Ministeri delle imprese e del *made in Italy* e dell'università e della ricerca, della Federazione delle Aziende italiane per l'aerospazio, la difesa e la sicurezza (AIAD), delle università e dei centri di ricerca specializzati nel settore rispettivamente indicati dalla Conferenza dei rettori delle università italiane (CRUI) e dalla Consulta dei Presidenti degli Enti di Ricerca (ConPER) e dell'Agenzia industrie difesa (AID). Dalla costituzione e dalla partecipazione alla fondazione non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Lo Statuto della Fondazione PNS, che può essere modificato su iniziativa dei soli soci fondatori, stabilisce modalità e condizioni per l'accesso di altre pubbliche amministrazioni, enti pubblici o privati e aziende nazionali e definisce le differenti categorie di soci. Lo Statuto stabilisce altresì le modalità di funzionamento della Fondazione PNS, gli organi con le relative funzioni, responsabilità e modalità di funzionamento.

3. Per il conseguimento degli obiettivi del PNS indicati all'articolo 1, commi 2 e 3, nel rispetto delle direttive strategiche definite dal Comitato di direzione strategica di cui all'articolo 4, la Fondazione PNS:

a) supporta la ricerca scientifica e lo sviluppo tecnologico attraverso il reperimento di finanziamenti, risorse e investimenti privati nazionali e internazionali;

b) agevola la valorizzazione anche economica dei risultati della ricerca scientifica quale risorsa strategica per lo sviluppo e l'innovazione;

c) esercita la gestione del patrimonio infrastrutturale del PNS e delle dotazioni strumentali a tale fine destinate;

- d) svolge il complesso delle funzioni di gestione e acquisizione di beni, mezzi strumentali e servizi posti a diretto sostegno di percorsi completi di innovazione, a partire dalla ricerca fino allo sviluppo, alla prototipazione e alla realizzazione di tecnologie subacquee complesse;
 - e) rileva, verifica e propone al Comitato, di cui all'articolo 4, le esigenze di interventi di carattere infrastrutturale o relativi alle dotazioni strumentali per il potenziamento, in seno al PNS, delle tecnologie di supporto alle attività di ricerca e sviluppo;
 - f) svolge attività di ricerca, direttamente o avvalendosi dei servizi forniti da università, enti, industrie e PMI.
4. La Fondazione PNS svolge funzioni consultive e propositive nei confronti del Comitato di direzione strategica per le valutazioni di carattere tecnico-scientifico relative alla definizione e all'attuazione delle prospettive tecnologiche generali.
5. La Fondazione PNS, nell'ambito della realizzazione delle finalità di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, può rendere disponibili ad aziende nazionali di settore, università, centri e istituti di ricerca pubblici e privati, il proprio complesso di infrastrutture, attrezzature, servizi di consulenza, ricerca e sperimentazione dietro il pagamento di un corrispettivo parametrato ai valori di mercato.
6. La Fondazione PNS, per le finalità ivi previste, può concludere protocolli d'intesa ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 7, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

ART. 7

(Ricerca e innovazione tecnologica)

1. Il PNS concorre, attraverso le strutture di cui all'articolo 2, in coordinamento con il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti, alla definizione delle attività del Ministero della difesa a sostegno della ricerca e dell'innovazione tecnologica nel settore della subacquea. In particolare, in coerenza con la Direttiva per la Politica industriale della Difesa, in funzione dei “*concetti operativi*” elaborati dalla Marina militare e tenuto conto della visione strategica complessiva della dimensione subacquea nazionale, definisce le prospettive dell'innovazione tecnologica e le discendenti attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione.
2. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, il PNS, in coordinamento con il Segretariato generale della Difesa e la Direzione nazionale degli armamenti:
- a) definisce, nell'ambito del Comitato di direzione strategica, gli indirizzi per il finanziamento dell'attività di ricerca, sviluppo e sperimentazione attinenti al settore della subacquea, di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 15 marzo 2010 n. 66, recante il codice dell'ordinamento militare – di seguito COM - e individua i progetti di interesse da finanziare con fondi attestati sui centri di responsabilità amministrativa del Segretariato generale, della Direzione nazionale degli armamenti e della Marina militare;
 - b) promuove, attraverso la Struttura operativa, lo svolgimento di attività di ricerca e sviluppo nel settore della subacquea indicate all'articolo 130 del codice dell'ordinamento militare;
 - c) mette a punto e attua, attraverso il Comitato di direzione strategica e la Struttura operativa, ogni iniziativa volta a reperire finanziamenti complementari alle risorse del PNRM, per l'avvio e la prosecuzione dei progetti di ricerca militare relativi alla dimensione subacquea di interesse dalla Difesa e di rilievo strategico e per il conseguimento degli obiettivi del PNS;

d) favorisce nell'ambito del Consiglio di coordinamento interministeriale e del Comitato di direzione strategica, la stipula di specifici accordi di collaborazione tra Marina militare, università ed enti di ricerca pubblici e privati in materia di cooperazione in attività di ricerca e sperimentazione nonché per l'utilizzo condiviso delle strutture, tecnologie e servizi resi disponibili presso il PNS;

e) promuove, attraverso il Comitato di direzione strategica e la Struttura operativa, gli *spin-off* e il trasferimento tecnologico dei risultati delle attività di ricerca e sviluppo nei processi industriali per lo sviluppo di capacità e prodotti competitivi, valorizzandoli nell'ambito dei programmi di *procurement* militare o di realizzazione di infrastrutture o assetti strategici per il Paese.

ART. 8

(Proprietà intellettuale)

1. Il PNS promuove, attraverso le strutture di cui all'articolo 2, la massima tutela della proprietà intellettuale connessa alle innovazioni prodotte in qualunque ambito del settore della subacquea anche ai fini del consolidamento dell'autonomia strategica nazionale.

2. La titolarità dei diritti di proprietà intellettuale e il diritto di sfruttare o avvalersi per proprie finalità di quanto prodotto dai programmi di ricerca e sviluppo promossi, finanziati e attuati nell'ambito delle strutture del PNS, inclusa la Fondazione PNS di cui all'articolo 6, sono attribuite al PNS nella quota stabilita in funzione della specifica tipologia di programma e delle modalità di finanziamento.

3. La promozione, detenzione e gestione economica dei brevetti e di ogni altra forma di privativa industriale e intellettuale attribuita al PNS ai sensi del comma 2 è esercitata da Difesa Servizi S.p.a.

ART. 9

(Infrastrutture del PNS)

1. Le dotazioni infrastrutturali del PNS, comprese quelle gestite dalla Fondazione PNS di cui all'articolo 6, e quelle destinate alla remunerazione di misure di finanza di progetto attivabili per l'adeguamento infrastrutturale e delle dotazioni, sono definite dal Capo di stato maggiore della Marina militare nell'ambito del patrimonio immobiliare della Forza armata e sono rese disponibili attraverso le modalità individuate all'articolo 11.

2. Le infrastrutture rese disponibili per la gestione e la realizzazione delle finalità del PNS rimangono in ogni caso nel patrimonio immobiliare dell'Amministrazione della difesa.

ART. 10

(Rapporti con l'industria nazionale della subacquea, le università e gli enti di ricerca)

1. Il PNS, ai fini del consolidamento delle eccellenze industriali e tecnologiche operanti a vario titolo nel settore subacqueo e della valorizzazione dell'intera filiera di *start up*, piccole e medie imprese e grande industria nazionale, per il tramite del Comitato di cui all'articolo 4, promuove ogni forma possibile di strutturata cooperazione ed efficace sinergia, anche attraverso modelli associativi a carattere inclusivo e partecipativo, aperti alle università e alle strutture di ricerca pubbliche e private.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il Comitato, d'intesa con il Consiglio di coordinamento interministeriale, detiene e aggiorna il censimento delle università e degli enti di ricerca.

ART. 11

(Difesa Servizi Spa)

1. Per il complesso delle attività poste in essere ai sensi del presente decreto con finalità di valorizzazione di infrastrutture, strutture, attrezzature, impianti, impianti tecnologici, materiali e mezzi, laboratori, officine, magazzini, ricoveri e approdi connessi all'espletamento delle proprie attività, il PNS si avvale di Difesa Servizi S.p.a., anche applicando, ai fini della valorizzazione delle aree e delle strutture industriali, le previsioni di cui all'articolo 211, commi 2 e 3, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 17 luglio 2020, n. 77.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, sono stipulati specifici accordi o convenzioni tra la Marina militare, Difesa servizi S.p.a. e un'idonea consociazione di interessi industriali, selezionata mediante criteri di pubblicità, equità e trasparenza.

Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Il presente decreto sarà trasmesso agli organi di controllo nel rispetto della legislazione vigente.

Roma, lì _____

IL MINISTRO DELLA DIFESA

IL MINISTRO DELLE IMPRESE
E DEL MADE IN ITALY

IL MINISTRO DELL'UNIVERSITA'
E DELLA RICERCA